

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

DETERMINAZIONE N. ⁶⁹ DEL 20 MAR. 2013

OGGETTO: Dott. Vito Milella - Riliquidazione indennità di anzianità.

Il Segretario Generale f.f.

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista deliberazione di Giunta n. 167 del 13 settembre 2012 di ratifica della determinazione presidenziale n. 3 del 28 agosto 2012 con la quale sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Segretario Generale dell'Ente camerale a far data dal 1° settembre 2012;
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto che il dipendente dott. Milella Vito, collocato nel ruolo organico dell'Ente camerale con deliberazione di Giunta n. IV/117 del 03.05.1971 con qualifica iniziale di "Applicato aggiunto" - carriera esecutiva dal 01.06.1971, con inquadramento nella categoria D - posizione di accesso D 3 e posizione economica D 4, ha risolto il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1° gennaio 2012, giusta comunicazione prot. n. 52422 del 24.11.2011;
- Accertato che nella fattispecie in esame ai fini del trattamento di fine servizio si è applicata la seguente disciplina:
 - a) per il periodo di servizio prestato dal 1° giugno 1971 al 31 dicembre 2010, l'art. 77, comma 2 - Regolamento Tipo per il personale delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12.07.1982 che così recita "*All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13ª mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere*";
 - b) per il periodo di servizio prestato dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, l'art. 12 comma 10 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che aveva previsto il computo del trattamento di fine servizio secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91%, giusta determinazione del Segretario generale f.f. n. 42 del 9 marzo 2012, che qui si intende integralmente riportata;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Rilevato pertanto che il trattamento di fine servizio del dipendente dott. Vito Milella, inquadrato alla data del 31 dicembre 2011 nella categoria di accesso D 3 - posizione economica D 4, va rideterminato assumendo quale base di calcolo la nuova retribuzione individuale mensile di cui all'art. 2 del C.C.N.L. 31.07.2009 per effetto della nuova posizione economica D 5 attribuita - con decorrenza dal 1° gennaio 2010 - con determinazione del Segretario generale f.f. n. 137 del 13 luglio 2012, definita come segue: € 2.209,24 alla quale va aggiunta la retribuzione individuale di anzianità per € 246,75, l'assegno personale non riassorbibile (ex I.I.S.) di cui all'art. 29 - comma 4 C.C.N.L. 22.01.2004 di € 14,90 e la tredicesima mensilità;

- Letto - altresì - l'art. 1 del Decreto Legge n. 185 del 29 ottobre 2012 che così recita: *“Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'art. 12 comma 10 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato art. 12 comma 10 (omissis).”*;

-Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rideterminazione della indennità di anzianità spettante al dott. Vito Milella sulla base delle modalità di calcolo come definite dall'art. 77 del Decreto Interministeriale 12/07/1982, come si evince dall'unito prospetto di calcolo (all. A) parte integrante del presente provvedimento e a modifica della determinazione del Segretario generale f.f. n. 42 del 9 marzo 2012;

-Accertato che nel Bilancio di esercizio 2011 in favore dell'ex-dipendente dott. Vito Milella risultava accantonata a titolo di indennità di anzianità la somma complessiva di €

- Visto l'art. 3 - comma 5 della Legge 140/1997 avente ad oggetto i termini di pagamento del trattamento di fine servizio;

- Visto l'art. 12 - comma 7 - 8 e 9 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che a parziale modifica della Legge 140/1997 disciplina i termini e gli importi per il pagamento dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 - comma 3 della Legge 196/2009;

- Considerato che - in applicazione della summenzionata normativa - al dott. Vito Milella è stata corrisposta la indennità di anzianità nell'importo lordo di € e secondo il termine di pagamento disposto dall'art. 12 comma 7 della Legge 122 del 30 luglio 2010, che, pertanto, occorre procedere alla corresponsione del saldo finale rideterminato per effetto del Decreto Legge 185/2012 e dell'attribuzione della nuova posizione economica di categoria D5 con decorrenza dal 1° gennaio 2010;

- Visto l'unito prospetto di calcolo (all. A);

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Visti gli artt. 17 - 19 del T.U.I.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1 - comma 9 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 in materia di tassazione del T.F.R. e delle indennità equipollenti comunque denominate;

- Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, responsabile del Servizio Trattamento Economico,

determina

1) per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di rideterminare il trattamento di fine servizio dell'ex dipendente dott. Vito Milella per l'importo complessivo di € 112.395,66 al lordo dell'I.R.P.E.F., a titolo di indennità di anzianità ex art. 77 del vigente Regolamento tipo per il personale delle C.C.I.A.A. approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982, commisurata al periodo di servizio prestato dal 1° giugno 1971 al 31 dicembre 2011 e alla retribuzione utile alla data della cessazione dal servizio, come si evince dall' allegato prospetto A) - parte integrante della presente determinazione;

2) di prendere atto che, in applicazione dell'art. 12 della Legge 122/2010, al dott. Vito Milella è stato già corrisposto - alla specifica scadenza dei 3 mesi dalla data di cessazione - l'importo lordo pari ad € ;

3) di corrispondere l'importo a saldo di € al lordo dell'I.R.P.E.F. - D.P.R. 917/1986 e s.m.i., utilizzando il conto patrimoniale n. 230000 "Fondo trattamento di fine rapporto" previo accantonamento della somma di € sul conto 323000 "Accantonamento TFR" centro di costo E001 del Bilancio in corso;

4) di procedere - pertanto - all'integrazione delle risorse destinate all'accantonamento dell'indennità di anzianità in occasione della predisposizione del Bilancio di Esercizio 2012.

Il Segretario Generale f.f.
(dott.ssa Angela Partipilo)

